

N. R.G. 13835/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.**

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 13835/2015 promossa da:

██████████, nato in MALI, il ██████/1989 (C.F. ████████████████████),  
rappresentato e difeso dall'Avv. JACOPO DI GIOVANNI, elettivamente  
domiciliato presso il suo studio in VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169  
ROMA;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI  
ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 3 marzo 2015 ████████████████████, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il 22 dicembre 2014 e notificato il 17 febbraio 2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria. Innanzi alla commissione aveva dichiarato che era fuggito dal paese a causa dei problemi avuti con la famiglia dello zio, con cui non andava d'accordo ed a causa dei maltrattamenti subiti dai "banditi" nel novembre 2012, quando lui e suo zio erano stati catturati e torturati per cinque giorni e per le lesioni subite lo zio era morto..

Il racconto del richiedente risulta credibile e coerente e confermato dalla certificazione medica in atti.

I conflitti con la famiglia dello zio non possono certo fondare il riconoscimento della protezione internazionale e quanto alla situazione del Paese di origine, con il comunicato del gennaio 2014 (intitolato POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI – AGGIORNAMENTO I) – l' UNHCR da atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: "Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNLA) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante



progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo”; b) Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell’ambito dei quali l’UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell’esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend”; c) “Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao”; “Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell’arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. “milizie di autodifesa”, costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E’ documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall’essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L’UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone.”; “La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un’ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest’ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l’applicazione della legge è operativo in quest’area”; “Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l’UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l’UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)”. Non si rinvengono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel corso del 2014 delle condizioni del sud paese sotto il profilo dell’esplosione di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale, e, in particolare, la zona di provenienza del richiedente è espressamente considerata estranea alle zone di maggiore tensione. La protezione sussidiaria è correlata all’allegazione e dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, mentre le notizie riportate anche dalla difesa del ricorrente si



limitano a riferire, per l'epoca recente, di situazioni di instabilità e di limitati episodi di violenza localizzata nel sud del paese, ma non evidenziano scontri tra fazioni opposte, di portata significativa, e soprattutto non si lamentano vittime civili, se non stranieri.

Considerato che la situazione nel sud del paese non appare ancora del tutto stabilizzata (come si ricava anche dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri), la concessione della protezione umanitaria appare adeguata alle esigenze di tutela del richiedente, anche considerato che il ricorrente proviene dalla regione di Kayes e Bamako nella parte meridionale del Paese.

In particolare, "in tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore" (Cass. Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Al ricorrente deve, pertanto, essere concessa la protezione umanitaria.

Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:

riconosce a [REDACTED] il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 26/10/2015

IL GIUDICE

[REDACTED]

